



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1647

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava" - articolo 3, comma 1, lettera g bis): approvazione dei criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti delle cave di porfido.

Il giorno **13 Ottobre 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 1 marzo 2017 è entrata in vigore la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 avente ad oggetto "*Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse*" che ha apportato sostanziali modifiche alla legge di settore sulle cave n. 7 del 2006, nell'intento di dare risposte concrete urgenti per favorire l'evoluzione competitiva del sistema produttivo locale.

In tale prospettiva la legge sulle cave rafforza il ruolo di governo e di indirizzo della Provincia nella finalità di favorire il coordinamento dei Comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria.

Sotto tale profilo la legge di settore prevede pertanto di rafforzare l'intervento della Provincia anche nel settore della pianificazione creando delle sinergie fra i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che:

- L'articolo 1 della legge di settore stabilisce che "*l'attività di ricerca, coltivazione e di lavorazione dei materiali si svolge in armonia con il programma di sviluppo provinciale e in coerenza con il piano urbanistico provinciale, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente e di tutela del lavoro e delle imprese*";
- l'articolo 1 quater stabilisce che "*Per il perseguimento delle finalità dell'articolo 1, la Provincia esercita un ruolo di governo del settore minerario, attraverso la pianificazione, l'indirizzo e il controllo delle attività estrattive, e favorisce il coordinamento dei comuni, dei privati e degli altri soggetti coinvolti nell'esercizio dell'attività mineraria*",
- l'articolo 3 stabilisce che: "*Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta provinciale approva il piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali*", stabilendo altresì che tale piano (denominato di seguito piano cave) preveda "*per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione; questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali*";
- l'articolo 34 quinquies, stabilisce che: "*Il piano cave è modificato d'ufficio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo al fine di individuare, per le cave di porfido, la dimensione ottimale dei lotti, significativamente maggiore rispetto a quelli oggetto delle concessioni previste dall'articolo 33, e i criteri obbligatori per la delimitazione dei lotti, tali da assicurare l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento, il miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali*".

Ritenuto, a fronte dei principi previsti dalla legge e sopraindicati, che i criteri per la delimitazione della dimensione ottimale dei lotti in quanto finalizzati a superare l'attuale frammentazione dei lotti in essere, possano:

- assicurare un'ottimale sfruttamento della risorsa tenendo conto sia dei profili della sicurezza sia degli aspetti finalizzati a creare un processo virtuoso per garantire una maggiore qualità di prodotto, aziendale e di processo;
- costituire un utile mezzo per affrontare la crisi che negli ultimi anni ha afflitto il settore estrattivo del porfido, facendo fronte ad uno degli elementi di debolezza strutturale rappresentato dalle ridotte dimensioni e dalla eccessiva frammentazione delle imprese;
- agevolare il processo di riorganizzazione delle imprese che consente di generare importanti benefici in termini di economie di scala e di ottimizzazione dell'utilizzo di strutture e macchinari;

- garantire una più razionale e corretta coltivazione del giacimento, con la possibilità di recuperi ambientali contestuali all'escavazione, corrispondendo alla primaria esigenza di assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle fasi di escavazione.

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera f), la Provincia attraverso Trentino Sviluppo fornisce indirizzi in merito all'individuazione della dimensione ottimale del lotto di cava.

Vista la nota di Trentino Sviluppo del 19 settembre 2017 nella quale vengono resi i risultati delle analisi tecnico-economiche tese a determinare, da un punto di vista economico, il "lotto ottimale" e il "lotto minimo" delle cave in termini volumetrici.

Preso atto che il piano cave già prevede nella relazione illustrativa, al punto 3.7.1, i criteri per la suddivisione in lotti di cave di porfido, in adempimento al dettato normativo, si è proceduto ad attivare la procedura di modifica del piano cave, ai sensi dell'articolo 4, comma 10 bis.

Nella seduta del 21 settembre 2017 il Comitato tecnico interdisciplinare cave ha approvato con verbale di deliberazione n. 15/2017 i criteri per la delimitazione della dimensione ottimale dei lotti delle cave di porfido, tenendo conto degli indirizzi di natura economica forniti da Trentino Sviluppo, ed ha approvato l'integrazione della sopra citata relazione allegata al Piano cave.

Preso atto altresì che:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 4 bis, della legge in materia di cave, i comuni interessati delimitano i nuovi lotti, modificando i programmi di attuazione comunali, entro il termine perentorio di sei mesi dalla approvazione del presente atto;
- ai sensi del medesimo articolo 6, comma 4 bis, la delimitazione dei nuovi lotti non incide sull'esercizio delle concessioni già rilasciate alla data di approvazione o di aggiornamento del programma di attuazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 quinquies;
- ai sensi dell'articolo 28 bis della legge in materia di cave, in caso di mancato adeguamento nei termini previsti dalla legge, la Provincia esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'ordinamento degli enti locali.

Tutto ciò premesso, fatti propri i contenuti della nota di Trentino Sviluppo nonché i contenuti e le motivazioni espresse nel parere del Comitato tecnico interdisciplinare cave, cui si fa riferimento per relationem,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
 - vista la legge provinciale 10 febbraio 2017, n. 1 "Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse";
 - visti gli articoli 1, 1 quater, 3, 6, 23, 28 e 34 quinquies, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 "Disciplina dell'attività di cava";
 - visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, punto 2), lettera g bis) della legge provinciale n. 7 del 2006, fatti propri i contenuti della nota di Trentino Sviluppo nonché i contenuti e le motivazioni espresse dal Comitato tecnico interdisciplinare cave nel verbale n. 15/2017 di data 21 settembre 2017, cui si fa riferimento per relationem, i criteri obbligatori per la delimitazione

dei lotti delle cave di porfido, integrando la relazione allegata al piano cave secondo la procedura di cui all'art. 4 comma 10 bis;

2) di aggiungere dopo il punto 3.7.1 della relazione allegata al piano cave il seguente punto:

“3.7.1.1 – Dimensione ottimale dei lotti

Successivamente la nuova legge cave L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, anche per rispettare i principi di libera concorrenza della normativa nazionale ed europea, ha imposto ai comuni l'obbligo di individuare un limite volumetrico di scavo in luogo dell'esaurimento del lotto, com'era previsto dalla precedente L.P. n. 6/1980, e di definire un limite temporale delle concessioni.

La modifica alla legge provinciale sulle cave apportata con la L.P. n. 1 del 2017 prevede che il Piano cave definisca, per il settore del porfido, *“la dimensione ottimale dei lotti e i criteri obbligatori per la loro delimitazione; questi criteri assicurano l'individuazione di lotti autonomi dal punto di vista funzionale, per assicurare la corretta e razionale coltivazione del giacimento e il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza del lavoro e delle condizioni ambientali”*.

Tale modifica normativa è stata introdotta al fine di prevedere dimensioni dei lotti di porfido significativamente maggiori di quelle attuali, per le motivazioni espresse al punto precedente, e per varie problematiche emerse nel corso degli ultimi decenni.

Sulla base di analisi tecnico-economiche, condotte da Trentino Sviluppo, è emerso che per far crescere il valore del distretto e la profittabilità delle sue aziende, la dimensione estrattiva ottimale annua dovrebbe essere pari a 60.000 metri³, con un minimo di 40.000 m³, per la zona di Albiano; tale volume può essere ridotto del 40%-50% per le zone di Fornace, Baselga di Pinè e Lona-Lases, in considerazione delle diverse caratteristiche della roccia.

Pertanto i lotti dovranno rendere disponibile l'estrazione di un quantitativo complessivo di materiale come sopra indicato, per la durata della concessione, che non potrà essere maggiore di 18 anni, come previsto dalla legge.

Al fine di consentire una corretta e razionale coltivazione in termini di sicurezza e di salvaguardia ambientale, si definisce anche una larghezza minima del lotto, che dovrà essere pari a circa 200-250 m, che corrisponde approssimativamente a tre volte la larghezza media dei lotti attuali. La lunghezza dei lotti dovrà essere, di norma, prevista su tutta l'area individuata dal Piano cave, dal limite di monte a quello di valle, anche per non avere attività di scavo sovrapposte. Di regola il limite superiore del lotto dovrà essere mantenuto ad una distanza di 5–10 metri dal confine del Piano cave, a seconda dei casi, al fine di evitare sconfinamenti.

Nelle operazioni di delimitazione dei lotti potranno comunque essere valutati anche altri aspetti, quali ad esempio le condizioni geologico-geomeccaniche dei versanti o le dimensioni delle aree estrattive del Piano cave; pertanto, a seconda della particolare situazione delle singole aree estrattive e dei giacimenti, con le opportune motivazioni, potranno essere individuati lotti di dimensioni maggiori o, in via del tutto eccezionale, minori rispetto a quelle derivanti dall'applicazione dei parametri sopracitati.”

3) di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le amministrazioni comunali sui cui territori sono situate cave pubbliche di porfido;

4) di pubblicare la presente deliberazione all'albo del Servizio Minerario, costituito dalle apposite pagine web sul portale internet della Provincia, all'indirizzo <http://www.minerario.provincia.tn.it/>;

5) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace